



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
STAFF "Supporto tecnico-operativo
all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività
contenziosa in materia civile e penale"
60 01 00 01.

Raccomandata a mano

D.G. 53-08
Direzione Generale per i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile
Via De Gasperi, 28

DIREZIONE GENERALE 53-08 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE	
7 AGO 2015	
A:	
Firma	

N° Prat. 158/15 C.C.

Oggetto Corte di Appello di Napoli- biglietto di cancelleria e sentenza Giudizio Messina Ersilia - 2 risarcimenti danni da esondazione.

Si trasmette per competenza la *nota* in oggetto indicata.

ad

Il Dirigente di Staff
Avv. Fabrizio Niccifero

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO	
DATA DI ARRIVO	18 AGO 2015
PRESA DI CARICO	19 AGO 2015
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. 01 02 03 04
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	Pos.ni P.O. P.R. P.S.
Il DIRIGENTE DEL SETTORE	

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0542199 03/08/2015 10,51
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...
Classifica : 4.



DIREZIONE GENERALE 53-08 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE	
7 AGO 2015	
A:	
Firma	

Dot. Cirillo H.
3/09/2015

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66

BIGLIETTO DI CANCELLERIA

N. 2002/2846 Ruolo Gent. Contenzioso

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione TRAP

Comunicazioni alle parti costituite dell'ordinanza
depositata nella Cancelleria

artt. 134, 136, 170, 176 C.p.c. e 45 att. C.p.c.

IL CANCELLIERE

in esecuzione degli artt. 134 e segg. Cod. proc. civ. comunica a

Regione Campania, in persona del Presidente della
Giunta Regionale - di S. Lucia di Napoli

che nella causa fra M. Emma Ersilia

e Regione Campania

La Corte di Appello Sez. TRAP - Consigliere Istruttore dr. G. Galante

ha pronunciata in data 11/6/2015

Ordinanza depositata e resa pubblica il 11/6/2015

OMISSIS...

- Sent. N. 2674/15 - dec. allegato

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA REGIONALE
6631 15 GIU 2015 SW
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0417415 17/06/2015 10,47
ALL. 1 NESSINA ERSILIA
Ass. : Avvocatura Regionale
Classif. [redacted]

Napoli, il 11/6/2015

IL CANCELLIERE
Giudiziaro
Colaninno

S. 2674/15
Trap.

218/10 R.G.
C.C. 549/15
ap 358/15
al f. 15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dr. Ugo Candia

Presidente

Dr. Giovanni Galasso

Giudice relatore

Dr. Ing. Vinci Luigi

Giudice tecnico

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 218/10 R.G., avente ad oggetto "risarcimento danni" trattenuto in decisione all'udienza del 4/5/15;

TRA

MESSINA ERSILIA (c.f. MSSRSL40M64Z315U), MESSINA SILVANA (c.f. MSSSVN48B69A674I) MESSINA ENRICO (c.f. MSSNRC59D01H703B) tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, dagli Avv.ti Mario Scuccimarra e Luigi Domenico Stabile, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Napoli, alla Via dei Fiorentini n. 21;

Ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*;

Resistente - contumace

NONCHE'

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO (già Consorzio di bonifica dell'agro nocerino sarnese) in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

M. Scuccimarra

rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ettore Morlicchio, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Toledo n. 265. presso lo studio dell'Avv. Angelo Turco:

Resistente

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 19-20/11/10, Messina Ersilia, Messina Enrico e Messina Silvana convenivano in giudizio la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno Bacini del Sarno dei torrenti Vesuviani e dell'Irno (già Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese), esponendo di essere proprietari di un terreno di 45.000 mq, sul quale si trova un immobile di due piani, sito nei pressi del fiume Solofrana ed in particolare del Canale San Rocco corso d'acqua artificiale di epoca borbonica creato per l'irrigazione dei terreni.

In data 4/12/2005, a causa delle copiose precipitazioni, le chiuse del fiume Solofrana venivano lasciate aperte al fine di far defluire l'acqua nel canale San Rocco; tuttavia, non essendo completate le attività di manutenzione di tale canale, l'acqua abbatteva per circa 20 metri di lunghezza il muro spondale di confine e di contenimento dell'argine con il retrostante terrapieno, provocando l'inondazione del terreno dei ricorrenti.

L'acqua portava con sé fango detriti e rifiuti di ogni genere e provocava la distruzione delle coltivazioni (in particolare, alberi da frutto) e l'inquinamento del terreno con cromo IV; essa invadeva inoltre le stalle ed il fienile, nonché il piano terra della casa padronale, causando anche la distruzione dell'arredamento e di tutti i beni ivi custoditi.

Ad avviso dei ricorrenti, la responsabilità dell'accaduto deve essere posta a carico della Regione e del Consorzio di bonifica, in quanto non era stata eseguita alcuna attività di manutenzione e pulizia dell'alveo nei pressi della loro proprietà; inoltre il letto del canale era stretto e basso e si trovava al di sopra del piano di campagna e, per tali motivi, era adatto solo all'irrigazione. Solo successivamente all'alluvione in questione, era stata modificata la forma dello stesso.

Concludevano, quindi, chiedendo al Tribunale, in accoglimento della domanda, di *"dichiarare in solido la responsabilità degli enti stessi o di ciascuno per le rispettive responsabilità, condannarli o condannare al risarcimento del danno per Euro 200.000.000 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento"*, con vittoria di spese.

In via istruttoria, chiedeva l'acquisizione di documentazione in ordine ai fatti verificatisi presso gli enti intervenuti al momento dell'esondazione (Vigili del Fuoco di Salerno, Polizia Municipale di Mercato S. Severino), nonché prova testimoniale in ordine alle modalità dello straripamento ed alle conseguenze dello stesso sugli immobili dei ricorrenti. Chiedeva altresì emettersi ordine di esibizione nei confronti della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Mercato S. Severino e dei Carabinieri di Mercato S. Severino di tutta la documentazione relativa allo stato di inquinamento del fiume Solofrana.

Nessuno dei convenuti si costituiva e così, alla prima udienza del 28/4/11, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33.

A causa del mancato rispetto del termine per comparire, con ordinanza del 6/10/11, veniva disposta un'ulteriore rinnovazione della notifica al solo Consorzio, che si costituiva con comparsa depositata il 20/12/11.

Lo stesso eccepiva, innanzi tutto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, atteso che la notifica del ricorso sarebbe avvenuta il 22/7/11. Rilevava, altresì, la nullità dell'atto introduttivo, in quanto mancavano le indicazioni relative alla data ed al luogo di nascita degli attori.

Osservava altresì che nell'atto introduttivo non venivano indicati con precisione gli immobili danneggiati, pregiudicando in tal modo anche il diritto di difesa del consorzio. Infine deduceva la carenza di legittimazione passiva del consorzio, essendo responsabile per l'accaduto la sola Regione Campania.

In base al quadro normativo vigente (art. 822 c.c., R.D. 215/33, L.R. Campania 4/03), ad avviso del resistente, deve escludersi la competenza dei consorzi di bonifica a porre in essere interventi di manutenzione e tutela dei corsi d'acqua naturali come il fiume Solofrana. Essi appartengono, infatti, al demanio pubblico e gli artt. 2 comma 2 lett. a) e 7 del R.D. 215/33 stabiliscono che sono di competenza dello Stato le opere lo

sistemazione dei corsi d'acqua. Inoltre l'art. 17 comma 2 R.D. 215/33 riserva la manutenzione e l'esercizio delle opere idrauliche che *"pur di tutela idrogeologica del territorio, facciano riferimento ad un'ipotesi di danno temuto derivanti da situazioni di pericolo degli elementi naturali preesistenti all'opera dell'uomo (come la regimentazione, la deviazione ovvero la limitazione, attraverso dighe o sponde, delle acque di un fiume) al pari delle opere idrauliche consistenti nella definitiva sistemazione degli alvei dei corsi d'acqua naturali"*. Anche la legge regionale n. 4/65 distingue espressamente le opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, per le quali la manutenzione la custodia e la gestione appartengono alla Regione, ponendo espressamente le relative spese a carico di quest'ultimo ente.

Per tali motivi le opere di bonifica degli alvei naturali devono essere realizzate dalla Regione stessa o affidate, con lo strumento della concessione, ad altri enti. Secondo il Consorzio, per individuare le rispettive responsabilità, occorre, dunque, distinguere tra *"il reticolo dei preesistenti corsi d'acqua naturale (quale fiume Sarno ed i suoi affluenti) ed i canali artificiali ovvero la Piattaforma idraulica artificiale di proprietà consortile, ma in ogni ipotesi occorrerà valutare se vi è stata una delega della regione all'Ente consortile"*.

Nel caso di specie, i danni sono stati cagionati dalle acque del fiume Solofrana che rientra nel demanio pubblico. Le stesse peraltro hanno invaso il canale S. Rocco che *"è di proprietà del demanio pubblico regionale e rientra nei canali della rete scolante e non ha mai avuto funzione irrigua erroneamente attribuitagli dai ricorrenti"*. Da ciò deriverebbe l'assoluta estraneità del consorzio di bonifica ad ogni responsabilità per l'accaduto.

Infine, mancherebbe la prova del rapporto di causalità tra l'omessa manutenzione del corso d'acqua e l'evento verificatosi, addebitabile alle caratteristiche strutturali dei luoghi. Del resto i ricorrenti neppure avrebbero offerto una prova attendibile dell'entità dei danni patiti.

Per le ragioni esposte concludeva chiedendo al Tribunale di: *"a) rilevare la nullità dell'avverso ricorso e per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'avverso diritto al risarcimento del danno per tutto quanto suesposto; b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva del concludente consorzio e per l'effetto estromettere quest'ultimo dal presente giudizio; c) rigettare la domanda dei ricorrenti perché*

inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto", con vittoria di spese.

All'udienza del 31/1/13, il Giudice delegato si riservava in ordine alle richieste istruttorie: quindi, con ordinanza del 15/2/13, ammetteva la prova testimoniale richiesta dal ricorrente, delegando per l'assunzione della stessa, ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, il Tribunale di Nola. Rigettava invece la richiesta di acquisizione di documenti riguardanti l'evento del 4/12/05 presso i Vigili del Fuoco di Salerno e la Polizia Municipale di Mercato S. Severino, nonché di quelli relativi all'inquinamento del fiume Solofrana presso gli enti territoriali, non essendo dimostrato che gli stessi non potevano essere ottenuti direttamente dai ricorrenti.

Acquisiti gli atti relativi alla prova delegata, all'udienza del 30/1/14, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed il Giudice Istruttore rimetteva le parti innanzi al collegio per la discussione, ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/33.

All'udienza del 4/5/15, il Tribunale tratteneva la causa in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della Regione Campania che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.

Sempre in via preliminare, va osservato che ricorre la competenza del Tribunale delle Acque - lamentando il ricorrente, sostanzialmente, la mancata manutenzione del canale San Rocco - in quanto, ad avviso della giurisprudenza più recente, tale competenza ricorre *"anche se l'illecito abbia ad oggetto un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso che tali condotte, commissive o omissive, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque"* (cfr. Cass. 11/1/12 n. 172; Cass. 26/7/12 n. 13357).

In ordine poi all'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, sollevata dal Consorzio di Bonifica deve osservarsi che la stessa è infondata.

L'art. 187 R.D. 1775/33 stabilisce, infatti, che la nullità dell'atto si ha solo nel caso in cui vi sia *"assoluta incertezza sulle persone"*; nel caso di specie l'indicazione dei

codice fiscale consente l'individuazione certa dei soggetti che agiscono in giudizio. Inoltre ai sensi del comma 2° della richiamata norma la costituzione del Consorzio avrebbe sanato ogni vizio.

Non può ritenersi applicabile invece la disciplina del codice di rito, atteso che il richiamo dell'art. 208 R.D. 1775/33, alle norme del codice di procedura civile (da intendersi riferito al codice vigente; cfr. Cass. SS.UU. 5693/81) riguarda le sole ipotesi che non siano regolate dalle norme processuali contenute nel Testo Unico sulle Acque Pubbliche.

Peraltro, persino ove si volesse ritenere operante, la disciplina degli artt. 163 e 164 c.p.c. non vi sarebbe alcuna nullità; il primo prevede infatti l'indicazione nell'atto di citazione di nome, cognome, residenza e codice fiscale dell'attore, non anche del luogo e della data di nascita come sostenuto dal resistente. Nel caso di specie, l'unica omissione riguarderebbe la residenza; la stessa tuttavia non determina alcuna nullità dell'atto, non essendovi dubbi sull'identità degli attori (in tal senso cfr. Cass. 11/5/05 n. 9928; Cass. 21/2/07 n. 4035). Peraltro quand'anche tale omissione avesse determinato la nullità dell'atto introduttivo, il Giudice avrebbe comunque dovuto consentire la sanatoria con le modalità di cui all'art. 164 comma 2° c.p.c. che fa salvi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla prima notifica. Conseguente che, anche con riguardo alla prescrizione eccepita dal consorzio, di cui si dirà più avanti, l'originaria notifica dell'atto introduttivo avrebbe prodotto l'effetto interruttivo.

Infondata è del pari l'eccezione relativa alla mancanza di indicazioni necessarie per l'individuazione del terreno, atteso che nella produzione di parte attrice è contenuto, fin dal momento della costituzione dei ricorrenti, il titolo di proprietà.

Infine, va osservato che il Consorzio ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo, a suo avviso, tenuto alla manutenzione dei corsi d'acqua in questione, ma solo delle opere aventi funzione di irrigazione.

Deve osservarsi, tuttavia, che il concetto di legittimazione passiva, non si attaglia alla questione in esame; ed infatti la S.C. ha precisato che: *"La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa. secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso."*



con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva" (Cass. 22/11/2000 n. 15080; nello stesso senso, Cass. 17/5/2001 n. 6766; Cass. 6/2/2004 n. 2326; Cass. 6/3/2008 n. 6132). Nel caso di specie, viceversa, i ricorrenti sostengono che la responsabilità dell'accaduto vada ascritta alla Regione ed al Consorzio, mentre quest'ultimo sostiene che la stessa gravi solo sulla Regione, non rientrando tra i propri compiti quello di manutenzione del corso d'acqua che ha dato luogo all'evento dannoso. Si tratta, dunque, di una questione di merito riguardante la fondatezza della pretesa attrice ed unitamente al merito verrà esaminata.

2. Sul merito della controversia

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati ai beni di loro proprietà dall'esondazione del canale San Rocco (diramazione del fiume Solofrana) avvenuta il 4/12/2005.

Al riguardo occorre in primo luogo escludere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno eccepita dal consorzio. Va infatti osservato che il ricorso introduttivo, atto certamente idoneo ad interrompere la prescrizione, è stato notificato alla Regione il 22/7/2011 ed al consorzio il 27/7/2011 e quindi prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione. La rinnovazione della notifica è stata necessaria unicamente a causa dell'applicazione al presente giudizio dell'art. 176 R.D. 1775/33 che prevede che venga effettuata una nuova notifica del ricorso al convenuto che non compaia alla prima udienza, qualora la precedente non sia avvenuta "in persona propria". Deve aggiungersi peraltro che, come sopra rilevato, l'atto introduttivo, contrariamente a quanto sostenuto dal consorzio, era perfettamente valido ed efficace.

Deve inoltre osservarsi che i ricorrenti hanno dimostrato la proprietà degli immobili danneggiati siti nel comune di Mercato S. Severino in località Pandola - di Ha 4.3506 (pari a 43.506 mq) identificati con i seguenti dati catastali: part. 1597, fol. 8 nn. 69,70,71, 165, 231 – depositando i titoli di proprietà e, segnatamente, la dichiarazione di successione nei confronti di Pepe Maria e l'atto di donazione del 22/12/1990 per notaio

Gaetano Di Fluri (rep. 146.235, racc. 24414), con il quale Messina Renato trasferiva loro la residua quota di sua esclusiva proprietà.

Quanto all'individuazione dei soggetti verso i quali deve essere esercitata l'azione di risarcimento, va osservato che il Consorzio ha escluso la propria responsabilità ritenendo (per le ragioni sopra esposte) che solo alla Regione competesse la manutenzione dei corsi d'acqua considerati e delle opere ad esse afferenti.

In ordine alla causa dell'inondazione, non vi è dubbio che la stessa vada ravvisata nel cedimento di un tratto di muro che fungeva da sponda del canale San Rocco, derivazione dal fiume Solofrana. Tale circostanza non è in contestazione tra le parti e risulta altresì dimostrata dai ricorrenti attraverso il deposito delle comunicazioni del settore provinciale del Genio Civile della Regione Campania del 6/12/2005 (a firma del dirigente Ing. Duilio Ronconi) e del comandante della Stazione di Mercato S. Severino del Corpo Forestale dello Stato del 1/1/06, in cui si descrive l'accaduto.

Pertanto, può ritenersi che il collasso del muro per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua è riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale di cui i muri erano costituiti, dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale o, comunque all'inadeguatezza di tali opere.

Non vi è dubbio poi che, nel caso di specie, trovi applicazione l'art. 2051 c.c. (come meglio si rileverà in seguito), così che, una volta individuato il soggetto tenuto alla custodia dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, quest'ultimo potrà liberarsi della responsabilità per i danni solo dimostrando che gli stessi si sono verificati per caso fortuito.

Onde individuare il soggetto responsabile per i danni provocati dall'esondazione, occorre osservare che, come si ricava anche dalla cartografia allegata alla consulenza di parte attrice (ma tale circostanza potrebbe considerarsi anche fatto notorio), il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; esso, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui ai T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo, quindi, la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica. Il suo bacino è poi caratterizzato in larga misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali

ed artificiali. Il canale San Rocco, costituisce una derivazione del fiume Solofrana - che ad un certo punto del suo corso si biforca -- e che confluisce nuovamente nel predetto corso d'acqua poco prima dell'area urbana di Mercato San Severino (cfr. cartografia costituente allegato A alla consulenza di parte ricorrente). Lo stesso è contenuto anche nell'elenco dei canali scolanti, facenti parte della piattaforma di bonifica agraria descritta nel piano di classifica adottato dal consorzio (cfr. produzione di parte attrice). Dunque è irrilevante la provenienza delle acque evidenziata dal consorzio o la natura di opera di irrigazione ovvero di scolo del canale, giacché, per quanto evidenziato, non può in ogni caso escludersi la responsabilità di tale ente.

E' noto, infatti, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale"*) della L.R. Campania n 23/1985. Peraltro, lo statuto del consorzio, all'art. 5, nel determinare i contributi, esclude dalle competenze del consorzio esclusivamente le attività di manutenzione delle opere di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale.

E tale quadro normativo non è mutato allorché la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25.2.2003 (cfr. ora art. 7 comma 4, art. 9).

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni connessi alla omessa manutenzione riscontrata nel torrente stesso e nei canali dallo stesso derivanti, quali alvei inseriti nel proprio comprensorio di bonifica.

Ciò non esclude tuttavia la concorrente responsabilità della Regione Campania.

Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di:

acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).

E' peraltro opportuno anche ricordare la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha sostenuto che: *"Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua"*.

Non vi è dubbio quindi che, nonostante la responsabilità del consorzio di bonifica, permane anche quella concorrente della regione che può essere esclusa solo dalla dimostrazione (che nel caso di specie manca) della perdita della disponibilità materiale dei beni (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. 25928/11).

Tanto premesso deve altresì osservarsi che va applicato al caso di specie l'art. 2051 c.c. (ex multis, Trib. Sup. Acque 27/4/12 n. 71) così che la Regione ed il consorzio devono ritenersi responsabile dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (Cass. SS.UU.

25928/11; sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, cfr. anche Cass. 6101/13).

Dunque, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete ai ricorrenti la dimostrazione che i danni di cui chiedono il risarcimento siano stati causati dall'esondazione del canale San Rocco (le cui acque provenivano dal fiume Solofrana) ed agli enti convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (ex multis Cass. 11227/08; Cass. 2660/13). Peraltro, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (Cass. 5658/10).

Considerato che la Regione Campania non si è costituita e che il Consorzio nulla ha dedotto o dimostrato in ordine al verificarsi del caso fortuito, limitandosi a sostenere che unico soggetto competente alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua e delle relative opere era la regione, occorre esaminare soltanto gli elementi probatori offerti dal ricorrente per la dimostrazione del nesso di causalità tra il bene custodito e l'evento lesivo, nonché dell'entità del danno stesso.

Della dimostrazione della proprietà del fondo da parte dei ricorrenti si è già detto; del pari non è necessario soffermarsi in ordine alle cause dell'inondazione, essendo pacifico, in base ai documenti sopra richiamati, che le stesse siano da ravvisare nel cedimento del muro e del terrapieno che contengono le acque del canale San Rocco. Per quanto detto sopra, in ordine all'applicazione dell'art. 2051 c.c., è invece irrilevante la circostanza dell'apertura delle chiuse del fiume Solofrana, giacché, in mancanza della prova del caso fortuito, la responsabilità per l'accaduto non può che ravvisarsi in capo agli enti preposti alla vigilanza e manutenzione delle opere idrauliche.

Venendo alla dimostrazione dei danni patiti dagli attori, deve osservarsi che questi ultimi hanno inteso provvedervi attraverso la prova testimoniale e la perizia giurata di parte dell'agronomo Salvatore Aiello.

Uno dei testi, peraltro, era il medesimo agronomo che ha sostanzialmente confermato e, in qualche caso, integrato la propria relazione, così che le relative dichiarazioni verranno richiamate unitamente alle osservazioni contenute nella consulenza.

L'altro teste era invece Avallone Gennaro, coniuge di Messina Silvana il quale dichiarava che, nella notte tra il 4 ed il 5 dicembre 2005, vi fu l'esondazione del canale San Rocco a causa dell'afflusso delle acque provenienti dal fiume Solofrana. Questo sfondarono il muro ed il terrapieno che fungevano da argine del canale ed invasero la proprietà degli attori. L'acqua ed il fango distrussero un tratto del muro di cinta della proprietà, per circa ventidue metri, ed invasero il piano terra dell'abitazione, distruggendo anche tutti i mobili ivi allocati (in particolare, "cinque salotti formati da divano e due poltrone"). Lo stesso affermava altresì: *"con il tecnico dott. Salvatore Aiello constatammo che il terreno così come era stato invaso dalle acque era inquinato e non coltivabile"*.

La deposizione dell'Avallone, dunque, nulla aggiunge sostanzialmente a quanto risultante dalle comunicazioni del Genio Civile e del Corpo Forestale dello Stato, nelle quali si dà atto della rottura dell'argine sinistro del canale San Rocco. In particolare in quella del Corpo Forestale dello Stato si fa riferimento anche all'allagamento della proprietà dei Messina.

Le dichiarazioni dell'Avallone sono tuttavia scarsamente utili alla determinazione dei danni patiti dai ricorrenti atteso che si fa solo riferimento in modo generico all'inquinamento del terreno ed all'allagamento del piano terra dell'immobile con distruzione dell'arredamento.

Va infine precisato che i ricorrenti hanno rinunciato al teste Rispoli Guerino.

Nella relazione di consulenza, il Dr. Aiello fornisce una precisa ricostruzione dei luoghi e della proprietà dei Messina e, quindi, provvede alla stima dei danni distinguendoli tra danni diretti (danno emergente) ed indiretti (lucro cessante).

Quanto ai primi li identifica sostanzialmente nei danni al fabbricato con i relativi mobili, al fienile ed alle coltivazioni indicando le seguenti voci:

- Danni al fabbricato ed all'arredamento Euro 13.398,43
- Ripavimentazione del piano terra Euro 15.857
- Ristrutturazione del fienile Euro 9.541,80

- Danni alle piantagioni Euro 2.337 (Euro 182 per 13 ciliegi di 4 anni, Euro 855 per 19 tra susini, peri e meli tra i 10 ed i 25 anni, Euro 900 per 6 noci tra i 15 ed i 30 anni ed Euro 400 per 5 pioppi tra i 40 ed i 50 anni).

Lo stesso inoltre indica in Euro 6.994,93 l'importo necessario per il ripristino delle condizioni di fertilità del terreno previa rimozione dei fanghi e delle altre sostanze depositatesi.

Ai fini della stima del danno emergente può farsi riferimento solo a tali dati di parte, atteso che non è stata disposta alcuna CTU, che nulla di utile avrebbe potuto accertare, in considerazione del tempo trascorso dai fatti (oltre cinque anni, al momento dell'inizio del giudizio).

Può ritenersi senz'altro, anche in base alle nozioni di comune esperienza, che l'inondazione abbia prodotto danni alle colture (essendo dimostrato, attraverso i testi e la consulenza giurata, che il terreno era coltivato), al terranco (come risulta, ancora, dalle dichiarazioni dei testi, dalla consulenza di parte e dalle fotografie allegate), nonché danni connessi alla stessa necessità di rimuovere i detriti dal terreno (anche sul punto i testi sono concordi).

Ciò che non si ritiene pienamente dimostrato è, invece, l'entità dei danni subiti: conseguentemente non possono essere riconosciute *in toto* le somme indicate nella predetta relazione.

Al riguardo deve osservarsi che il Dr. Aiello non ha indicato i criteri in base ai quali è pervenuto alla determinazione degli importi indicati; inoltre i ricorrenti non hanno prodotto alcuna documentazione in ordine ai lavori, effettivamente svolti, almeno in parte, come risulta dalle fotografie dell'attuale stato dei luoghi, ed ai relativi esborsi: pertanto tali opere devono ritenersi eseguite in economia. Nessun dubbio al riguardo, del resto, può esservi in ordine quanto meno allo smaltimento del materiale di risulta derivante dalle opere di ristrutturazione (considerato tra i costi nella relazione di parte), atteso che i Messina non hanno prodotto la documentazione relativa al trasporto e scarico dei materiali, che, necessariamente, per legge, deve accompagnare i rifiuti, né hanno prodotto alcuna documentazione dalla quale risulti il conferimento di un incarico a ditta specializzata.

Dunque, per le opere di ripristino, non avendo il consulente di parte indicato i criteri di stima (neppure facendo riferimento alle tariffe regionali) e non avendo il ricorrente

depositato alcuna documentazione in ordine alle spese effettivamente sostenute, non può riconoscersi l'intero importo indicato nella relazione. Dovendo quindi ritenersi che i ricorrenti abbiano svolto le predette opere in economia, il risarcimento può determinarsi, in via equitativa (ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.), nel 75% di quanto indicato dal consulente e, dunque, in Euro 10.048,82 per i danni al fabbricato ed all'arredamento, Euro 11.892,75 per la ripavimentazione del piano terra ed Euro 7.156,35 per i danni al fienile.

Si ritiene, invece, che possano essere riconosciuti *in toto* i danni per la distruzione degli alberi piantati sul fondo, avendo il Dr. Aiello indicato specificamente tipo, numero ed età degli stessi ed avendo indicato il prezzo unitario di ciascuno di essi.

Occorre infine esaminare la questione del lucro cessante, di cui i Messina chiedono il risarcimento nella misura indicata dal Dr. Aiello, pari ad Euro 118.800. Lo stesso infatti ha rilevato che il terreno, a causa dell'inquinamento, non sarebbe più utilizzabile per un periodo di almeno 6 anni e che in tale periodo avrebbe prodotto un reddito di circa Euro 4.950 per ettaro l'anno, considerato che i Messina avevano intenzione di piantare alberi di ciliegio.

Pertanto l'Aiello richiama anche la stima operata dal CTU Paolo Casale in un precedente giudizio relativo ad un allagamento avvenuto nel 1998.

Tanto premesso, non può ritenersi adeguatamente dimostrato il lucro cessante.

E' noto, infatti, che la dimostrazione della sussistenza e dell'entità del lucro cessante, ossia delle possibilità perdute di un guadagno collegato allo sfruttamento economico di un bene, implica valutazioni di tipo probabilistico e che all'uopo è affidato al giudice il potere-dovere di determinare il danno con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso (art. 2056 co. 2 c.c.).

In particolare, è principio pacifico quello secondo cui *"la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece -*

anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità" (così Cass. 30.1.2003 n. 1443; nello stesso senso, cfr. Cass. 27149/06; Cass. 11254/11).

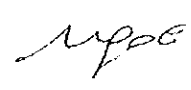
Come risulta evidente dalla richiamata giurisprudenza, la prova del lucro cessante deve essere estremamente rigorosa. Nel caso di specie, invece essa è del tutto insufficiente.

Gli attori, infatti, non hanno fornito alcuna prova circa l'inquinamento del terreno. Nella consulenza di parte, si sostiene, in maniera del tutto apodittica, che l'allagamento avrebbe determinato l'inquinamento del suolo in misura tale da impedire l'utilizzazione dello stesso per l'agricoltura per almeno sei anni. Eppure nessuna prova viene fornita né dell'inquinamento del suolo, attraverso analisi di campioni di terreno, né dell'entità di tale eventuale inquinamento, giacché dalla quantità e dalla natura dei materiali inquinanti, eventualmente depositati, può dipendere il maggiore o minore inquinamento del suolo e, dunque, il periodo di tempo per il quale il terreno risulta inutilizzabile per l'agricoltura. Peraltro neppure soccorre in tal senso il richiamo che il Dr. Aiello fa alla CTU redatta in un precedente giudizio (relativo all'inondazione del 1998) da tale Dr. Paolo Casale, atteso che la stessa non risulta depositata e che nemmeno è stata prodotta la sentenza emessa sulla base di tale consulenza.

In ogni caso, quand'anche nella stessa fosse dimostrato che le acque del fiume Solfara trasportavano agenti inquinanti, tale circostanza sarebbe irrilevante nel caso di specie.

Ed infatti, va osservato innanzi tutto che i fatti ai quali si riferisce tale precedente consulenza risalgono al 1998 e, dunque, sono precedenti di sette anni rispetto all'inondazione che costituisce oggetto del presente giudizio. Non è assolutamente detto che le condizioni di inquinamento verificatesi nel 1998, si siano poi ripetute nel 2005.

Inoltre deve osservarsi che se si ritenesse dimostrato l'inquinamento dei terreni a causa della precedente alluvione (circostanza da escludersi per le ragioni esposte), l'onere probatorio gravante sugli attori, nel caso di specie, sarebbe addirittura più complesso. Questi ultimi infatti avrebbero dovuto provare il nuovo aumento dei valori di sostanze inquinanti, a seguito dell'inondazione del 2005, nonostante il buon esito della bonifica eseguita dopo la precedente alluvione. Ma tale prova avrebbe richiesto delle analisi sulla concentrazione di agenti inquinanti nel terreno sia prima che dopo l'inondazione del 2005 che, nel caso di specie, mancano del tutto. Né sarebbe stata utile una consulenza tecnica d'ufficio su tale aspetto. In quanto, al più, si sarebbe potuto dimostrare soltanto



lo stato del terreno al momento dell'accertamento, assolutamente irrilevante, atteso che, il presente giudizio è stato introdotto solo nel 2010 e, dunque, quasi cinque anni dopo i fatti.

Né tale dimostrazione poteva essere fornita con l'ordine di esibizione di documentazione attestante lo stato di inquinamento del fiume Solofrana, pure richiesto dai ricorrenti. Come osservato già nell'ordinanza istruttoria del 15/2/13, l'ordine di esibizione può essere emesso (Cass. 6/10/2005 n. 19475; Cass. 24/1/1981 n. 551) solo ove la parte dimostri (diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie) di non potersi procurare *aliunde* i documenti che ne formano oggetto; a ciò può aggiungersi che la richiesta era formulata in maniera del tutto generica (senza indicazione dei singoli documenti) ed era, dunque, inammissibile anche ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c..

Pertanto, la prova del lucro cessante appare carente anche sotto un altro profilo e, cioè, quello della potenziale utilizzazione del terreno. Il Dr. Aiello fa riferimento all'intenzione dei Messina di coltivare lo stesso impiantandovi degli alberi di ciliegio. Sul punto però non viene offerta alcuna prova, se non una comunicazione dei vivai La Margherita, relativa al prezzo di 850 piante di ciliegio, datata 16/11/2005. E' appena il caso di evidenziare che tale missiva, allegata alla relazione dell'Aiello, non ha alcun valore di prova, atteso che è priva di data certa opponibile ai terzi. Inoltre, anche il teste Avallone Gennaro, marito dell'attrice Messina Silvana, nulla ha riferito al riguardo.

Pertanto nulla può essere a titolo di risarcimento per il lucro cessante.

Quanto appena rilevato si riflette anche sul danno derivante dalla necessità di ripristinare la fertilità del terreno, quantificato, nella relazione, in Euro 6.994,93. Non vi è dubbio, infatti, che, a prescindere dalla concentrazione di agenti inquinanti, l'alluvione di un terreno comporti la necessità di provvedere al ripristino delle necessarie condizioni di fertilità per la sua coltivazione. Non essendo dimostrato il livello di inquinamento del suolo e non essendo state depositati documenti che attestino gli esborsi eseguiti, il relativo risarcimento può riconoscersi, in via equitativa, analogamente a quanto avvenuto per i danni alle strutture, nella misura del 75% di quanto indicato dal consulente di parte.

Per tutto quanto esposto, possono riconoscersi solo i seguenti importi, a titolo di risarcimento dei danni, determinati secondo i criteri sopra esposti:

- Euro 10.048,82 per i danni al fabbricato ed all'arredamento;

- Euro 11.892,75 per la ripavimentazione del piano terra;
- Euro 7.156,35 per i danni al fienile;
- Euro 2.337 per danni alle piantagioni;
- Euro 5.246,20 per il ripristino delle condizioni di fertilità terreno;

e, quindi, complessivamente, Euro 36.681,12.

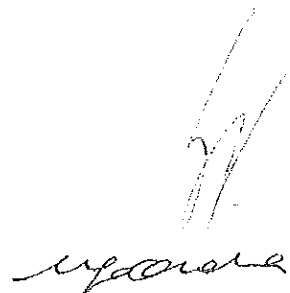
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (4/12/2005) fino alla data della presente sentenza; competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (*ex multis*, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sul somma originaria rivalutata anno per anno.

Competono altresì, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.

3. Sulle spese di lite

Con riguardo alle spese di giudizio va osservato che le stesse devono essere poste a carico della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica, in considerazione del principio della soccombenza, non sussistendo "gravi ed eccezionali ragioni" per disporre la compensazione.

In proposito, va osservato che, in applicazione dell'art. 28 D.M. 55/14, il compenso professionale va liquidato (senza distinzione tra diritti ed onorari, ormai non più esistente), in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati, per tutte le fasi di cui si compone il giudizio, in relazione alle controversie di valore compreso tra Euro 26.000 ed Euro 52.000, in misura inferiore a quella media, in considerazione della relativa semplicità della controversia e dell'effettivo valore della stessa.



P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte nella causa iscritta al n. 218/10 del R.G. da Messina Ersilia, Messina Enrico e Messina Silvana nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno Bacini del Sarno dei torrenti Vesuviani e dell'Irno (già Consorzio di Bonifica Agro Nocerino Sarnese), rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. accoglie la domanda proposta da Messina Ersilia, Messina Enrico e Messina Silvana nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica, e per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di Messina Ersilia, Messina Enrico e Messina Silvana, che liquida complessivamente, in Euro 36.681,12, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (4/12/2005) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
2. condanna la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Messina Ersilia, Messina Enrico e Messina Silvana, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 585 per spese vive ed Euro 5.560 per compenso professionale oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, nella misura prevista dalla legge.

Così deciso in Napoli il 1.6.2015

Il Giudice estensore

Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente

Dr. Ugo Candia

UNIVERSITA' DI NAPOLI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA TERRA
15 GIU 2015
LEONARDO MARRA
DE LUCA RENTO